



CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO

Per gli Operai Agricoli e Florovivaisti
del Friuli Venezia Giulia

01/01/2012 - 31/12/2015



Marisa Fedato

**CONTRATTO COLLETTIVO
PROVINCIALE DI LAVORO
PER GLI
OPERAI AGRICOLI
DIPENDENTI DA
AZIENDE AGRICOLE E FLOROVIVAISTICHE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO**

Il giorno 13 novembre 2012 presso la sede di Confagricoltura di Treviso, in località Castagnole di Paese

tra



- la **CONFAGRICOLTURA di Treviso**,
rappresentata dal Presidente dott. *Bonaldi Giangiaco*,
assistito dal Direttore dott. *Casarin Gianpaolo*;
- la **FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Treviso**
rappresentata dal Presidente sig. *Brunetta Fulvio*,
assistita dal Direttore dott. *Enzo Bottos*;
- la **CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Treviso**
rappresentata dal Presidente sig. *Susanna Dennis*,
assistito dal direttore d.ssa *Marisa Fedato*

e

- la **FAI – CISL** rappresentata dai sigg. *Zanin Andrea, Meneghel Andrea, Luechtefeld Nesida, De Bortoli Diego*
- la **FLAI – CGIL** rappresentata dai sigg. *Dal Prà Gino, Costantini Ugo Casanova Stua Paolo, Pasqualin Sara*;
- la **UILA – UIL** rappresentata dal sig. *Gervasutti Michele*;

è stato stipulato il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Treviso.

Art. 1 – Sistema di bilateralità

 *1/20 ckt*  

Premesso che nella Provincia di Treviso, in tema di bilateralità, sono operativi:

- un Comitato bilaterale con il compito di provvedere, tramite convenzione con l'INPS, all'esazione e all'incasso complessivo dei contributi versati dai datori di lavoro agricoli, per proprio conto e per conto degli operai agricoli dipendenti, per la gestione del CAC, del FIIMI e dell'EBAT e alla loro ripartizione, secondo le quote convenute, tra CAC, FIIMI ed EBAT.
- Il FIIMI (Fondo Integrazione Indennità Malattia e Infortunio) che provvede all'erogazione agli operai agricoli di prestazioni integrative di malattia, infortunio, maternità, e contributive per visite e prestazioni specialistiche, asili nido, scuole materne, spese scolastiche e universitarie.
- L'EBAT che si propone come scopo primario la promozione della prevenzione nei luoghi di lavoro per la tutela della salute e sicurezza per i lavoratori del comparto agricolo e che si pone inoltre quale sede privilegiata per l'osservazione delle dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e per la soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera,

che l'art. 8 del CCNL op. agr. del 25.5.2010 si propone un accorpamento in un unico Ente bilaterale delle funzioni attualmente svolte da più Enti paritetici,

che a livello nazionale, tra le Parti firmatarie del CCNL, è stato siglato, in data 30 luglio 2012, un verbale di accordo per la definizione congiunta delle linee guida per la riorganizzazione e valorizzazione delle Casse extra-*legem*/Enti bilaterali, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo di riforma degli assetti contrattuali del 22.9.2009,

si conviene



di procedere, entro il 2013, all'accorpamento di un unico Ente bilaterale delle funzioni attualmente assegnate al Comitato bilaterale, al FIIMI e all'EBAT, ed altresì delle funzioni assegnate, ai sensi dell'art. 21 del CCPL op. agr. di Treviso del 23.6.2008, all'organismo paritetico provinciale per la sicurezza .

Al nuovo Ente potranno inoltre essere affidati altri compiti in linea con le prescrizioni delle nuove disposizioni legislative in materia di bilateralità, quali, ad esempio, quello previsto dall'avviso comune del 16.9.2011 in materia di semplificazioni degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superiori le cinquanta giornate lavorative (convenzioni con le ASL e con medici competenti, certificazione di opuscoli per la formazione/informazione dei lavoratori, etc.).

L'Ente bilaterale di nuova costituzione manterrà contabilità separate relativamente alle funzioni e scopi già propri del FIIMI e dell'EBAT.

Le Parti si danno atto che l'accorpamento delle funzioni in unico Ente richiede

il riconoscimento, da parte dell'INPS, di questo stesso Ente quale soggetto titolato a stipulare la convenzione per la riscossione dei relativi contributi.

A partire dal 1° gennaio 2013, l'importo risultante dal carico contributivo complessivo, fissato nella misura del 3,09% delle retribuzioni effettive lorde degli operai agricoli e florovivaisti OTI e OTD, sarà così ripartito:

CAC: 2,00% di cui 1,00 a carico del datore di lavoro e 1,00 a carico del lavoratore

FIIMI: 1% di cui 0,5% a carico del datore di lavoro e 0,5% a carico del lavoratore

EBAT: 0,09% a carico del datore di lavoro

Con effetto dall'entrata in vigore della nuova ripartizione la quota di riserva costituita presso la gestione CAC a favore di eventuali ulteriori esigenze del FIIMI, viene ridotta dallo 0,27% delle retribuzioni lorde allo 0,05% delle retribuzioni lorde.

Art. 2 - Rappresentante per la sicurezza e comitati paritetici

Le parti, preso atto che è in corso, a livello nazionale, una trattativa per la revisione dell'accordo in materia di "Rappresentante per la sicurezza e Comitati paritetici", a seguito delle nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al dlgs n° 81/2008 – come da dichiarazione a verbale inserita nell'art. 67 del CCNL del 25.5.2010 - si impegnano a conformarsi alle disposizioni del futuro accordo nazionale ed individuano nel nuovo Ente bilaterale la sede per l'attivazione delle procedure relative alla nomina e gestioni dei RLST (rappresentanti lavoratori di sicurezza territoriali).

Qualora entro il 2013 l'accordo nazionale non fosse ancora stato siglato, le Parti si incontreranno per una definizione della problematica a livello provinciale.

Fino all'entrata in vigore del nuovo accordo in materia di RLST rimane in vigore l'accordo nazionale del 18.12.1996 (allegato 3 al CCNL del 25.5.2010) e le disposizioni di cui all'articolo 21 del CCPL di Treviso del 23.6.2008.

Art. 3 – Agriturismo - inquadramento

Operaio qualificato: addetto al servizio di prima colazione e pulizia e riordino dei locali negli agriturismi.

Art. 4 – Inquadramento lavoratori comuni

Lavoratori Comuni B)

Sono operai comuni B) i lavoratori che svolgono lavori ordinari che non richiedono specifici requisiti professionali o particolari capacità tecnico - pratiche e che per la prima volta operino nel settore, per un massimo di 78 giornate di lavoro effettivo.

Art. 5 – Apprendistato professionalizzante o di mestiere

La disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante è definita “dall'accordo del settore agricolo per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del D.lgs. n° 167/2011” siglato tra le Parti nazionali in data 30 luglio 2012.

Fatto salvo il contratto di apprendistato a tempo determinato, il contratto di apprendistato non può avere durata inferiore a sei mesi.

La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:

Area	1° periodo	2° periodo	3° periodo	Durata complessiva
Prima	12 mesi	12 mesi	12 mesi	36 mesi
Seconda	12 mesi	12 mesi	12 mesi	36 mesi
Terza	-	12 mesi	12 mesi	24 mesi

L'inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore assunto con contratto di apprendistato è così determinato:

- per il primo e il secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo periodo: a livello di destinazione finale

Per la terza area per la quale sono previsti due periodi, per un periodo di 12 mesi con inquadramento nella categoria Comune B e per un periodo di 12 mesi nella categoria Comune A.



Art. 6 - Retribuzioni

Le prestazioni fornite agli operai agricoli e florovivaisti da parte del FIIMI e dall'EBAT rappresentano, per i lavoratori operai agricoli e florovivaisti, un diritto contrattuale al pari del rispetto dei livelli minimi di retribuzione e pertanto il mancato versamento, da parte dei datori di lavoro, della relativa contribuzione, costituisce mancato rispetto del contratto collettivo di lavoro.

Art. 7 - Adeguamento retribuzioni

Viene concordato un aumento delle vigenti retribuzioni nella misura del 5,3% per tutte le categorie, con decorrenza dal 1° novembre 2012.

Agli operai agricoli e florovivaisti in forze al 1 novembre 2012 sarà riconosciuto, a titolo di arretrati, un importo tra “una tantum” pari ad Euro 110,00 per gli OTI e ad Euro 50,00 per gli OTD, da erogarsi con le retribuzioni relative a novembre 2012.

Art. 8 – Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto, che modifica e integra quello siglato tra le Parti in data 23 giugno 2008 ha decorrenza dal 1° novembre 2012 e scadenza il 31 dicembre 2015.

Il contratto va disdetta da una delle Parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.


La Parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Impegno a verbale

Le parti si impegnano a provvedere, di comune accordo, entro il 31.12.2012, alla ristesura del contratto collettivo provinciale in funzione delle nuove norme introdotte dal presente accordo ed in funzione altresì della struttura contrattuale adottata dal CCNL op. agricoli e florovivaisti del 25.5.2010.

CONFAGRICOLTURA TREVISO



COLDIRETTI TREVISO



CIA TREVISO



FLAI-CGIL TREVISO



FAI CISL TREVISO



UILA-UIL TREVISO

